



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

PROGETTO DI LEGGE

Disposizioni in materia di Sandbox Normative

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge disciplina le modalità di svolgimento di attività utili alla realizzazione di progetti pilota finalizzati allo sviluppo innovativo e tecnologico del comparto economico sammarinese.

Art. 2

(Potere autorizzativo del Congresso di Stato)

1. Il Congresso di Stato esercita il potere autorizzativo per l'avvio del progetto pilota, mediante delibera, sulla base delle procedure e delle modalità stabilite dalla presente legge.
2. Nell'ambito dello svolgimento dell'attività di cui al comma 1, il Congresso di Stato può adottare decreti delegati e regolamenti sandbox ai sensi dell'articolo 3.
3. Il Congresso di Stato, nel concedere l'autorizzazione di cui al comma 1, ha facoltà di imporre limiti e condizioni per la realizzazione del progetto pilota, nonché di prescrivere obblighi al soggetto promotore del progetto stesso.
4. L'autorizzazione concessa dal Congresso di Stato, ai sensi del comma 1, ha una validità massima di trentasei mesi.
5. Nel caso in cui il Congresso di Stato conceda un'autorizzazione con una durata temporale inferiore a trentasei mesi, il soggetto promotore, con istanza motivata, ha facoltà di chiedere una proroga del progetto sperimentale per la durata residuale e comunque non oltre il termine di trentasei mesi, come previsto dal comma 4.

Art. 3

(Decreti delegati e regolamenti sandbox)

1. I decreti delegati e regolamenti sandbox sono strumenti normativi specificatamente dedicati ai progetti pilota autorizzati, secondo le disposizioni della presente legge.
2. I decreti delegati sandbox:
 - a) possono prevedere disposizioni per disciplinare nuove materie, definire le condizioni e le modalità di svolgimento di attività innovative e tecnologiche con possibilità di derogare alle norme vigenti;
 - b) hanno una efficacia pari alla sperimentazione del progetto pilota e comunque non superiore a mesi trentasei.
3. In attuazione dei decreti delegati di cui al comma 2 possono essere adottati appositi regolamenti sandbox con una validità pari alla sperimentazione del progetto pilota e comunque non superiore alla efficacia del decreto delegato di cui al comma 2.
4. Al termine del periodo di sperimentazione e comunque non oltre i trentasei mesi, si applica quanto previsto all'articolo 10, comma 8.
5. Le disposizioni a tutela dei beni culturali e paesaggistici ovvero le disposizioni in materia penale non possono, in nessun caso, essere derogate. Non possono essere violati o elusi i vincoli inderogabili derivanti da obblighi internazionali.



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

6. Le disposizioni in materia di salute, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, lettera b) e le disposizioni in materia finanziaria possono essere derogate nei modi e nei termini stabiliti da appositi decreti delegati.

Art. 4
(Comitato d'Esame)

1. È istituito il Comitato d'Esame per la valutazione dei progetti pilota sandbox e per la redazione dei decreti delegati e dei regolamenti sandbox.

2. Il Comitato d'Esame è composto da otto membri:

- a) un membro in rappresentanza della Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, in qualità di Presidente;
- b) un membro in rappresentanza della Segreteria di Stato per il Lavoro, in qualità di vice Presidente;
- c) il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico;
- d) il Direttore del Dipartimento Lavoro e Cooperazione;
- e) il Direttore dell'Istituto per l'Innovazione della Repubblica di San Marino S.p.A;
- f) un Dirigente o Direttore del Settore Pubblico Allargato, designato dal Segretario di Stato per l'Industria in base alla tipologia del progetto pilota;
- g) un membro designato dalle forze politiche di opposizione;
- h) un membro designato dalle forze politiche di maggioranza.

3. Le sedute del Comitato d'Esame sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e in presenza del Presidente o vice Presidente.

4. Le decisioni del Comitato d'Esame sono adottate con votazione palese ed a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente ed in sua assenza prevale quello del vice Presidente.

5. Il Comitato d'Esame è convocato dal Presidente almeno cinque giorni correnti prima della data fissata per la seduta.

6. Le sedute del Comitato d'Esame sono comunque validamente costituite, in assenza di convocazione, con la presenza di tutti i membri di cui al comma 2.

7. Il Comitato d'Esame presenta al Congresso di Stato una relazione annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno, sullo stato di avanzamento e sui risultati del progetto o dei progetti autorizzati, ivi comprese le eventuali richieste di implementazione, di deroga o di esenzione normative o procedurali utili per un celere e sicuro sviluppo dell'attività di sperimentazione.

8. I membri di cui al comma 2, lettere g) e h) sono nominati dal Consiglio Grande e Generale.

9. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Comitato d'Esame si avvale delle strutture del Dipartimento Sviluppo Economico, che fornisce il necessario supporto amministrativo.

10. Entro centoventi giorni dall'insediamento, i membri del Comitato d'Esame di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) e h) adottano il regolamento interno per il proprio funzionamento e organizzazione.

11. Il Comitato d'Esame resta in carica sino al termine della legislatura e rimane, comunque, in funzione con poteri di ordinaria amministrazione sino al momento in cui non venga rinnovato.



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

Art. 5

(Determinazione dei gettoni di membri di nomina consiliare)

1. Ai membri del Comitato d'Esame di cui all'articolo 4, comma 2 lettere g) e h) è riconosciuto un gettone di presenza pari ad euro 60,00 (sessanta/00) per ogni seduta.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 sono imputati su apposito capitolo di spesa, che verrà istituito con Legge di bilancio.

Art. 6

(Requisiti dei soggetti promotori)

1. I soggetti promotori, al fine di ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 9, comma 8, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) se persone fisiche devono risiedere nella Repubblica di San Marino;
 - b) se persone giuridiche devono essere iscritte nel Registro delle società della Repubblica di San Marino.
2. I soggetti promotori di cui al comma 1, lettera b), in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto Delegato 13 giugno 2019 n.101, possono ottenere lo status di "Impresa ad Alto contenuto Tecnologico" ed usufruire degli incentivi ai sensi del medesimo decreto delegato entro tre mesi dal termine della sperimentazione di cui all'articolo 10, comma 8 della presente legge.

Art. 7

(Requisiti del progetto pilota ad alto contenuto innovativo o tecnologico)

1. Il progetto pilota, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 8, deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:
 - a) la tecnologia, il prodotto, il servizio o il processo testato devono avere un elevato contenuto innovativo, ovvero, devono avere una forte matrice tecnologica, capace di avere un impatto di cambiamento positivo nel settore in cui operano e devono dimostrare potenzialità di fattibilità tecnica, economica o commerciale, o interesse a perseguire obiettivi di interesse generale o ad arricchire le conoscenze tecniche o scientifiche;
 - b) le sperimentazioni non devono mettere in pericolo la sicurezza di persone, animali e cose, i quali devono essere tutelati adeguatamente contro eventuali rischi per la salute e l'ambiente, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 8

(Istanza)

1. I soggetti promotori di cui all'articolo 6 devono presentare apposita istanza al Dipartimento Sviluppo Economico.



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO**

2. L'istanza di cui al comma 1 è assoggettata al pagamento di una tassa, quale corrispettivo dei costi di servizio, di istruttoria e di presentazione della stessa, pari ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) che dovrà essere versata in modo virtuale, mediante il pagamento in denaro dell'importo all'UO Ufficio del Registro e Conservatoria.
3. Tale tassa, da assolversi contestualmente alla presentazione dell'istanza, è sempre dovuta per intero e non dà luogo a restituzione anche nel caso rigetto dell'istanza medesima. L'imposta di bollo relativa ai documenti prodotti ed emessi in tale procedimento amministrativo, inclusa l'istanza, è assolta con il pagamento del suddetto importo.
4. Il mancato pagamento della tassa, nelle modalità e nelle tempistiche stabilite dai commi 2 e 3, determina l'impossibilità di istruire la pratica e comporta l'irricevibilità dell'istanza.
5. L'istanza deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) le informazioni sul promotore ed eventuale responsabile del progetto, nonché, su eventuali partner coinvolti, quali dati anagrafici, partecipazione, descrizione della società e tutti gli elementi utili ad individuare il soggetto promotore ed i relativi partner;
 - b) la descrizione dettagliata del progetto pilota, dei suoi obiettivi, delle tecnologie e delle funzionalità testate, dell'eventuale luogo di realizzazione già individuato, dei finanziamenti ad esso destinati;
 - c) la dichiarazione che il progetto pilota soddisfa i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) e soddisfa i requisiti previsti all'articolo 3, comma 5;
 - d) il tempo di durata del progetto, un preliminare calendario di attuazione, i termini per la conclusione dell'attività di sperimentazione;
 - e) i tempi dell'attività prodromica e preliminare, contestuale e successiva allo sviluppo del progetto, ivi compresi gli eventuali termini di costruzione, impiego, implementazione, montaggio, smontaggio, smaltimento di strumenti ovvero apparecchiature e quant'altro necessario allo svolgimento dell'attività in caso di successo, insuccesso, sospensione o interruzione della medesima;
 - f) l'identificazione dei possibili rischi nella realizzazione del progetto, che possono, in particolare, portare alla sua interruzione, e dei relativi strumenti di mitigazione ovvero prevenzione, nonché gli elementi tecnici e finanziari che comprovano la capacità del promotore ed eventuale responsabile di portarlo a termine;
 - g) le condizioni per lo svolgimento della sperimentazione e le fasi di realizzazione della stessa;
 - h) proposte di indicatori di monitoraggio che permettano di valutare il concreto avanzamento e la concreta evoluzione del progetto;
 - i) eventuali condizioni per la condivisione dei risultati e dei feedback;
 - l) disponibilità a presentare copia della polizza assicurativa o fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa contro eventuali danni derivanti dal progetto pilota, su richiesta del Congresso di Stato.

Art. 9

(Procedura per l'autorizzazione)

1. Il Comitato d'Esame ha il compito di eseguire l'attività istruttoria delle istanze presentate entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere sospeso in caso di richiesta all'istante, da parte del Comitato d'Esame, di chiarimenti o integrazioni. In caso di sospensione dell'istruttoria, il



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

termine riprende a decorrere dalla ricezione degli elementi richiesti o dalla scadenza del termine assegnato per la risposta. La mancata trasmissione dei chiarimenti e delle integrazioni da parte dell'istante, nel termine indicato dal Comitato d'Esame, comporta il rigetto della istanza.

3. L'attività istruttoria da parte del Comitato d'Esame comprende l'analisi dei requisiti formali dell'istanza ed un'analisi preliminare sull'ammissibilità del progetto pilota.

4. Il Comitato d'Esame, all'esito dell'attività istruttoria, redige una relazione contenente un proprio giudizio motivato in ordine al possibile accoglimento o rigetto dell'istanza. La relazione è trasmessa al Congresso di Stato per le determinazioni di competenza.

5. Il Congresso di Stato, ritenuto il progetto meritevole di accoglimento, autorizza il Comitato d'Esame a procedere alla fase successiva di analisi approfondita.

6. Durante l'analisi approfondita il Comitato d'Esame può avvalersi del supporto e delle competenze di tutte le Segreterie di Stato, degli Uffici, enti o soggetti ritenuti competenti. L'attività di analisi approfondita può avere una durata variabile a seconda delle caratteristiche dei progetti, in ogni caso non superiore a tre mesi. Se ritenuto necessario, il Comitato d'Esame può richiedere ulteriori informazioni al proponente. La mancata trasmissione delle informazioni da parte del promotore, nel termine indicato per la risposta, comporta il rigetto della istanza.

7. Al termine dell'analisi approfondita, il Comitato d'Esame relaziona al Congresso di Stato sul progetto e propone la bozza di decreto delegato ed eventuale regolamento sandbox ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di avvio del progetto.

8. Il Congresso di Stato autorizza il progetto pilota mediante delibera. Adotta, altresì, il decreto delegato e il regolamento sandbox ai sensi dell'articolo 3 sulla base della relazione del Comitato d'Esame, nonché, di ulteriori elementi eventualmente in suo possesso, e della sua compatibilità con le esigenze economico e sociali della Repubblica di San Marino.

9. Entro trenta giorni dall'ottenimento dell'autorizzazione, al proponente è richiesto un pagamento di una tassa iniziale pari ad euro 8.000,00 (ottomila/00) non frazionabili. E' richiesto al proponente, altresì, ogni dodici mesi dalla delibera di autorizzazione, il versamento di una tassa annuale pari ad euro 8.000,00 (ottomila/00) non frazionabili a supporto dell'attività di affiancamento attribuita in capo all'Amministrazione mediante il pagamento dell'importo all'UO Ufficio del Registro e Conservatoria. Nel caso in cui il periodo di sperimentazione sia inferiore a dodici mesi il versamento della suddetta quota deve essere effettuato entro il termine della sperimentazione.

10. Il mancato versamento delle tasse di cui al comma 9, entro i termini stabiliti, determina la decadenza del provvedimento autorizzativo. Resta fermo il diritto, in capo al soggetto promotore, di presentare una nuova istanza.

Art. 10

(Fase di sperimentazione)

1. A seguito dell'adozione della delibera di autorizzazione del progetto pilota da parte del Congresso di Stato, i soggetti promotori, sotto il monitoraggio del Comitato d'Esame, possono procedere con l'avvio della sperimentazione secondo le disposizioni, le indicazioni e gli eventuali limiti ed obblighi indicati dal Congresso di Stato.

2. Il soggetto promotore del progetto pilota deve inviare, almeno ogni sei mesi, al Comitato d'Esame, un rapporto sullo stato di avanzamento delle sperimentazioni.



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

3. Il soggetto promotore, laddove l'attività di sperimentazione coinvolga soggetti terzi, ha l'obbligo di informare questi ultimi circa il carattere sperimentale dell'attività svolta o del servizio o prodotto reso.
4. Il soggetto promotore ha l'obbligo di rispettare tutte le indicazioni fornite dal Comitato d'Esame durante la sperimentazione.
5. Non vi è l'obbligo da parte del soggetto promotore di fornire tutte quelle informazioni che sono identificabili quali segreti industriali o informazioni riservate, connesse all'attività di sperimentazione e di business. Resta fermo il dovere di riservatezza da parte del Congresso di Stato, del Comitato d'Esame e di tutti i soggetti dell'Amministrazione, società partecipate, enti o collaboratori che, a vario titolo diretto o indiretto, vengano a conoscenza dell'attività di sperimentazione e dei vari aspetti della stessa nell'esercizio delle proprie funzioni.
6. Il soggetto promotore può proporre al Comitato d'Esame eventuali implementazioni non previste all'atto della presentazione del progetto, affinché le stesse siano sottoposte al Congresso di Stato ai sensi dell'articolo 11, comma 1.
7. La sperimentazione cessa alla scadenza del periodo autorizzato. In caso di mancato rispetto del protocollo di sperimentazione e qualora sussistano rischi per la sicurezza, la salute e l'ambiente, o altri rischi relativi al settore oggetto di sperimentazione, il progetto è sospeso dal Congresso di Stato, su segnalazione del Comitato d'Esame, fino al ripristino delle condizioni necessarie alla prosecuzione. Il mancato ripristino delle condizioni comporta la cessazione dell'attività e la revoca dell'autorizzazione.
8. Al termine della sperimentazione il Comitato d'Esame predisponde una relazione, sulla base delle evidenze comunicate dal soggetto promotore del progetto, da sottoporre al Congresso di Stato ed al Consiglio Grande e Generale sui risultati del progetto e sull'applicazione dei decreti delegati e dei regolamenti sandbox, anche al fine della eventuale modifica normativa.

Art. 11
(Monitoraggio)

1. I membri del Comitato d'Esame di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), d), e) ed f), tramite gli uffici preposti, affiancano e monitorano l'attività posta in essere dal soggetto promotore ed in particolare valutano tutte le richieste di implementazione, esenzione o deroga normativa o procedurale da parte del soggetto promotore, affinché le stesse siano sottoposte al Congresso di Stato per l'eventuale adozione del decreto delegato e del regolamento sandbox.
2. Il monitoraggio da parte dei membri del Comitato d'Esame di cui al comma 1 si basa anche sugli indicatori di monitoraggio definiti al momento dell'autorizzazione. Gli indicatori di monitoraggio possono essere modificati con deliberazione del Comitato d'Esame, in accordo tra il medesimo ed il soggetto promotore nel corso della sperimentazione, laddove ciò sia necessario. Il Comitato d'Esame altresì, per comprovate esigenze di interesse pubblico, ha facoltà di modificare o integrare i predetti indicatori con apposita deliberazione.
3. I membri del Comitato d'Esame di cui al comma 1, al fine di garantire uno stretto monitoraggio dell'attività posta in essere dal soggetto promotore, hanno facoltà di disporre e richiedere misure di controllo rafforzate, anche in relazione ad eventuali aree di rischio della sperimentazione.



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO**

4. Nei confronti dei membri del Comitato d'Esame, restando fermi ed impregiudicati gli altri eventuali obblighi di vigilanza e ispezione giuridicamente applicabili, i soggetti promotori del progetto sono tenuti a:
- a) consentire e facilitare il libero accesso alle informazioni relative ai processi in fase di sperimentazione, nonché alle strutture in cui sono sviluppati;
 - b) fornire tutte le informazioni e l'assistenza necessarie per lo svolgimento delle funzioni di monitoraggio ed ispezione;
 - c) mantenere un archivio adeguatamente organizzato ed aggiornato, contenente tutti i documenti e le registrazioni rilevanti relativi alle prove effettuate, compresi i rapporti di ispezione ed altri elementi pertinenti, nelle condizioni in cui possono essere resi disponibili per l'accesso e la consultazione delle informazioni da parte di soggetti con poteri di vigilanza e controllo sulle sperimentazioni.

Art. 12

(Termine della sperimentazione)

1. Al termine della sperimentazione, nel caso in cui il Congresso di Stato, a seguito della relazione finale del Comitato d'Esame di cui all'articolo 10, comma 8, approvi definitivamente il progetto mediante delibera, procede alla modifica della normativa vigente con apposito decreto delegato secondo l'iter ordinario.

Art. 13

(Responsabilità civile)

1. La responsabilità civile, derivante dall'attività di sperimentazione, è in capo al soggetto promotore, rimanendo salvo il diritto di rivalsa del medesimo nei confronti di altri soggetti partecipanti al progetto.
2. Il soggetto promotore è obbligato a manlevare, anche a titolo di chiamata in garanzia, l'Amministrazione e lo Stato da ogni e qualsiasi responsabilità alla quale quest'ultimo dovesse andare incontro in relazione allo svolgimento delle funzioni ed attività del progetto pilota.

Art. 14

(Eventi dannosi)

1. I soggetti promotori devono informare il Comitato d'Esame, entro ventiquattro ore dal momento in cui sono a conoscenza di un eventuale evento dannoso nell'ambito delle sperimentazioni.
2. Fatte salve le competenze degli altri enti, ogniqualvolta incidenti o eventi dannosi provochino conseguenze rilevanti, il Comitato d'Esame analizza le circostanze dell'accaduto e trasmette al Congresso di Stato una relazione tecnica in merito allo stato degli spazi fisici, degli impianti, delle reti e dei sistemi, nonché degli altri elementi rilevanti utilizzati dal soggetto promotore durante le prove di sperimentazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 lasciano impregiudicati gli altri obblighi in materia di notifica di eventi dannosi previsti dalla disciplina vigente.



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO**

Art. 15

(Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, la mancata cessazione o sospensione dell'attività da parte del proponente per le circostanze di cui all' articolo 10, comma 7, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 5.000,00 (cinquemila/00) ad euro 30.000,00 (trentamila/00).
2. Le sanzioni pecuniarie amministrative di cui al comma 1 sono comminate dall'UO Ufficio Attività Economiche su segnalazione motivata del Comitato d'Esame.
3. Le sanzioni pecuniarie amministrative di cui al comma 1 sono impugnabili ai sensi del Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n.68 e successive modifiche.

Art. 16

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.